



## VERBALE GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK REGISTRO IMPRESE</b>	
Data	Mercoledì 20 febbraio 2013
Ordine del giorno	1) concordato preventivo con riserva; 1 2) esiti task force registro imprese del 12 febbraio 2013 2 3) prosecuzione bozza manuale adempimenti RI; 3 4) varie ed eventuali

<p>Presenti</p>	<p>CCIAA Bologna  CCIAA Rimini  CCIAA Forlì-Cesena  CCIAA Ravenna  CCIAA Ferrara  CCIAA Modena  CCIAA Parma  CCIAA Piacenza  CCIAA Reggio-Emilia</p>
<p>Assenti</p>	<p>/</p>
<p>Andamento dei lavori e posizioni emerse</p>	<p>1) I lavori hanno inizio con l'esame della documentazione pervenuta i giorni scorsi via mail dai colleghi di Rimini, Modena e Pesaro sul tema del <b>concordato preventivo</b>.  Il documento, discusso ed integrato, condiviso dai presenti quale strumento per armonizzare le procedure istruttorie tra le camere e quindi ha valenza interna, viene allegato al presente verbale a farne parte integrante (<b>Allegato A</b>).  I presenti propongono infine di richiedere al comitato normativo di InfoCamere al quale partecipa la collega Venturelli, l'aggiornamento del riquadro 15 affinché contempli il caso della chiusura del concordato.</p> <p>2) Le colleghe Venturelli e Briganti riferiscono sugli esiti della riunione della task force gruppo qualità RI che si è tenuta a Roma lo scorso 12 febbraio. Il materiale distribuito è già stato trasmesso via mail ai partecipanti dal coordinatore del network i giorni scorsi.</p> <p>I temi trattati sono stati i seguenti:  a) <b>entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre</b></p>

**2012, n. 218** pubblicato in GU il 13 dicembre 2012 e recante disposizioni correttive al codice della legge antimafia: dal 13 di febbraio 2013, per il combinato disposto degli artt. 6 e 9, le camere di commercio non possono più rilasciare certificati con dicitura antimafia con validità equivalente alla comunicazione antimafia sia nei confronti di altre pubbliche amministrazioni richiedenti sia verso privati. Tale funzione rientra nella esclusiva competenza delle Prefetture.

Anche le camere per i loro fini istruttori si devono rivolgere alla Prefettura, dal momento che le certificazioni camerali con dicitura antimafia non sono più complete.

Si rende inoltre necessario modificare anche i nostri modelli SCIA: i colleghi di Rimini manderanno un fac-simile su cui lavorare in modo associato.

b) **iscrizione della PEC da parte delle imprese individuali**: è stato confermato che MSE e MEF stanno predisponendo una nota congiunta in cui si stabilirà espressamente la gratuità dell'adempimento.

InfoCamere ha informato che entro marzo verrà messo a disposizione un percorso specifico e semplificato per assolvere all'adempimento all'interno di Starweb; anche sul fronte del back office si predisporrà uno strumento di gestione massiva della pratica.

c) **modifiche alla disciplina dell'autoriparazione**

A breve uscirà una circolare del MSE che dovrebbe chiarire tutti i nostri dubbi e che risponderà ai quesiti fino ad ora inoltrati al Ministero. Il dott. Maceroni, in occasione di un recente corso tenuto presso il Tagliacarne, ha anticipato alcuni temi (il materiale è già stato trasmesso via mail dal coordinatore del network i giorni scorsi).

In particolare ai quesiti che il gruppo si è posto in occasione della scorsa riunione si dovrebbero desumere le seguenti risposte:

- *è possibile consentire la prosecuzione di attività a imprese già attive e abilitate prima del 5 gennaio 2013 che successivamente perdono l'RT sostituendo tale figura con un soggetto in possesso dei vecchi requisiti (ex a) o ex c)?* Sì, il RT sostituito dovrà possedere i requisiti del

meccatronica che verranno valutati sulla base della effettiva attività svolta, anche se prestata presso una impresa abilitata solo per la meccanica o per l'attività di elettrauto. Problema: come accertare l'esperienza? Il dott. Maceroni propone la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra documentazione probatoria.

*- il regime transitorio può essere applicato anche nei confronti di nuove imprese abilitate da un RT motorista e meccanico o elettrauto che svolgeva l'attività prima della entrata in vigore della legge?*

La nuova impresa acquisirà i requisiti del meccatronica se il RT è in possesso dei requisiti maturati come previsto nel quesito precedente.

*- può essere riconosciuta l'abilitazione ad una impresa con due RT (uno con requisiti per meccanica e motoristica ed uno per elettrauto) ?*

Sì, l'impresa sarà abilitata alla meccatronica ma per i due RT verrà indicato solo il requisito posseduto.

*- può maturare i requisiti un soggetto che acquisisca esperienza presso una impresa autorizzata a svolgere l'attività per il periodo transitorio? Sì, secondo le modalità già sopra indicate.*

Per le imprese attive che sono abilitate alla meccanica e all'attività di elettrauto, tramite Infocamere, si procederà d'ufficio alla conversione dell'abilitazione di meccatronico; per le imprese che hanno solo meccanica o elettrauto comparirà la dicitura in visura che l'impresa è abilitata alla prosecuzione dell'attività per 5 anni.

Secondo il dott. Maceroni, sulla base della formulazione letterale della norma (ed in particolare dell'art. 3 che disciplina le disposizioni transitorie) solo le imprese che si trovano nella condizione di cui al comma due e che abbiano un RT in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 hanno l'obbligo di effettuare nei 5 anni successivi il corso professionale limitatamente alle discipline relative alla abilitazione professionale non posseduta.

Al fine di approntare quanto prima istruzioni operative uniformi per la valutazione dei requisiti professionali validi per il riconoscimento della qualifica di meccatronica, si sollecita il neo-costituito gruppo di lavoro ad incontrarsi a breve per l'esame della documentazione già raccolta.

d) **start up innovative**

Nel corso della task force è stata data risposta ai seguenti quesiti:

- *a chi competono i controlli sulle autocertificazioni?* Al MSE che ha già istituito apposita struttura competente che si avvarrà della Guardia di Finanza.
- *se un'impresa presenta l'istanza di iscrizione nella sezione speciale oltre il termine dei 60 giorni è comunque iscrivibile con applicazione della sanzione amministrativa oppure è necessario rifiutare la pratica e non si applicano sanzioni?* Il Gruppo ha ritenuto non iscrivibile l'impresa; tuttavia pare che il MSE abbia emesso apposita nota con cui si è detto che il termine del 17 febbraio è solo ordinario.
- Sodini ha detto che interesserà il MSE anche su un quesito che ha posto il coordinatore nel network RI in merito alla possibilità di riconoscere il requisito ad imprese costituite da più di 4 anni ma che hanno iniziato l'attività successivamente.
- InfoCamere sta lavorando per attivare la sezione speciale. Ogni 6 mesi l'impresa deve presentare la dichiarazione. Tale adempimento va monitorato: InfoCamere sta lavorando per mandare alle imprese interessate un warning per ricordare l'adempimento.

Sarebbe opportuno richiedere ad InfoCamere di renderci un elenco delle imprese che non hanno adempiuto, con cadenza semestrale, ai fini dell'attivazione della procedura di cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale secondo la procedura di cui al DPR 247/94.

e) **applicazione di bolli e diritti su pratiche contengono adempimenti multipli:** sulla base della documentazione fornita da Ancona, Torino e dal Triveneto dovrebbe essere costituito apposito gruppo di lavoro cui parteciperanno MSE e MEF per l'individuazione di orientamenti comuni.

f) **GRUPPO ATECO:** la nostra regione partecipa al progetto nazionale: sono presenti in rappresentanza le camere di Bologna e di Rimini. Sono state segnalate da Unioncamere delle criticità per quanto attiene alla partecipazione delle nostre camere ai lavori del tavolo nazionale.

Bologna evidenzia che il carico di lavoro è molto importante: per molte attività è stato richiesto di

verificare la normativa regionale che le disciplina. Rimini da novembre non ha più partecipato alle riunioni per problemi tecnici di collegamento in web conference; oggi il problema è risolto ed la persona dedicata verrà a breve sostituita.

Le due camere si riservano di riferire in merito alla ripresa dei lavori in rappresentanza della nostra regione oppure sulla necessità di estendere il coinvolgimento ad altre camere della regione.

**3) Si passa, quindi, all'esame del Manuale unico regionale.**

SI analizzano alcune schede relative alle società per azioni che non verranno inserite nella prima versione del vademecum nazionale degli adempimenti e le note che sono presenti solo nel manuale regionale: tali documenti rappresenteranno l'appendice al vademecum e lo integreranno per quanto non disciplinato.

**4) varie ed eventuali:**

**START UP**

Il possesso di alcuni requisiti può essere dimostrato in data successiva alla costituzione dell'impresa? SI'

Per le imprese già costituita alla data di entrata in vigore della legge di conversione: se la data di inizio di attività è successiva non vale il termine dei 60 giorni.

**SPEDIZIONIERI-** I presenti concordano nella integrazione della guida regionale con la seguente precisazione: in sede di aggiornamento della propria posizione, lo spedizioniere che cambia Camera di commercio di competenza è tenuto a documentare cauzione e fidejussione; lo stesso potrà quindi successivamente richiedere lo svincolo delle garanzie precedentemente presentate presso la camera dove risultava iscritto (quest'ultima scriverà al MSE).

Alle ore 15.30 vengono chiusi i lavori.

-

**Orientamenti assunti**

- Il gruppo si aggiorna al 7 marzo 2013 dalle ore 10. alle 16.00

con il seguente ordine del giorno:

- esame schede manuale registro imprese

che non sono ricomprese nei casi comuni del vademecum nazionale